

(N. 939)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1950 (V. Stampato N. 1058).

presentato dal Ministro dei lavori pubblici
(TUPINI)

di concerto col Ministro degli Affari esteri
(SFORZA)

col Ministro delle Finanze
(VANONI)

col Ministro del Tesoro
(PELLA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(SEGNI)

e col Ministro delle Poste e Telecomunicazioni
(JERVOLINO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 MARZO 1950

Destinazione in uso per gli uffici della sede centrale della Food And Agricultural Organisation (F. A. O.) del fabbricato B del nuovo edificio già assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma ed autorizzazione della spesa di lire 1.100 milioni occorrenti per il completamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fabbricato B facente parte del complesso degli edifici in costruzione al Viale Aventino in Roma ed assegnato in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 257, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è destinato in uso per gli uffici della sede centrale della Food And Agricultural Organisation (F. A. O.).

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato di cui al precedente articolo 1 è autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'articolo 2, n. 1, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, l'ulteriore spesa di lire 1.100.000.000.

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente quota per le maggiori entrate comprese nel terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor-
tare in bilancio con propri decreti le occor-
renti variazioni nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta
Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.